

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 751</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Nuove norme in materia di contributi agricoli unificati

*Presentata il 12 giugno 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'agricoltura italiana non può attendere. Un settore tra i più importanti dell'economia nazionale sta lentamente morendo ed il Parlamento ha l'obbligo morale, prima che istituzionale, di intervenire per tamponare questa enorme emorragia che piano piano divora migliaia di posti di lavoro e spopola le campagne. Certo, la presente proposta di legge non può rappresentare una panacea di tutti i mali del comparto agricolo: ben più gravi sono i problemi che li attanagliano, ben diverse sarebbero le soluzioni il cui esame peraltro investe altre sedi istituzionali (quali il Parlamento europeo), ma è innegabile l'importanza di questa proposta di legge. Una risposta chiara, rapida, che agevoli il riattivarsi della spirale virtuosa degli in-

vestimenti nel settore, che restituisca fiducia agli operatori agricoli, è necessaria ed improrogabile. Attendere potrebbe essere fatale. Già molti imprenditori hanno confermato l'intenzione di ritirarsi dal settore per l'impossibilità di pagare i contributi agricoli unificati. Fortunatamente la legge n. 537 del 1993 ha in parte modificato la normativa contenuta nel famigerato decreto legislativo n. 375 del 1993, ma la soluzione risulta temporanea poiché in essa si prevede solo che gli aumenti avvengano in maniera progressiva.

Per questi motivi chiediamo che si ritorni alla normativa contenuta nella legge n. 67 del 1988 in attesa di una organica revisione del sistema di finanziamento della previdenza in agricoltura. Si

prevede, inoltre, nel testo di legge da noi proposto, che possano godere delle prestazioni previdenziali ed assistenziali i lavoratori agricoli proprietari di piccoli appezzamenti non sufficienti per l'iscrizione tra i coltivatori diretti, previo il pagamento dei relativi contributi per le giornate lavorative effettivamente svolte nelle terre di loro proprietà. Per quanto concerne la

copertura finanziaria, infine, si potrebbe provvedere attraverso la razionalizzazione dei costi di gestione di detti fondi e la revisione delle norme relative all'indennità di disoccupazione.

Si chiede, per i motivi citati, che la proposta venga accolta con favore ed in tempi brevissimi dalla Camera dei deputati.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali sono dovuti nella misura del 15 per cento dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo determinato ed indeterminato nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. I predetti premi e contributi sono dovuti per i medesimi lavoratori dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, nella misura del 40 per cento, e dai datori di lavoro operanti nelle zone agricole svantaggiate comprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nella misura del 20 per cento ».

## ART. 2

1. I lavoratori agricoli, proprietari di appezzamenti la cui estensione non sia sufficiente ai fini dell'iscrizione negli elenchi dei nominativi dei coltivatori diretti possono, previo pagamento dei contributi unificati, godere delle prestazioni previdenziali per le giornate lavorative effettivamente svolte nelle terre di loro proprietà.

2. Ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano le norme di cui all'articolo 1 della presente legge.

## ART. 3

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

